

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 – C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <https://www.comune.villaverde.oristano.it> E-mail: ragioneria@comune.villaverde.oristano.it

PEC.: ragioneria.villaverde@legalmail.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Parte economica Anno 2023

Ai sensi art. 40, comma 3 sexies D.lgs n. 165/2001

Relazione tecnico-finanziaria

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibile integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, di integrazioni da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, n. 14 del 14.09.2023, è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2023, su indirizzo della Giunta con deliberazione N. 54 del 06.09.2023;

Modulo I - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 13.068,11

DESCRIZIONE	2016	2021	2022	2023
<i>Risorse stabili</i>				
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018	13.068,11	13.068,11	13.068,11	13.068,11
<i>Risorse stabili NON soggette al limite</i>				
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. art. 67 c. 2 lett. a)CCNL 21/05/2018, € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 <i>(non rientra nei limiti</i>	0,00	416,00	416,00	416,00
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 c. 2 lett. b) del CCNL. 2018 Incrementi stipendiali differenziali art. <i>(non rientra nei limiti 2016)</i>	0,00	427,55	427,55	427,55
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).				422,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.				331,50
TOTALE RISORSE STABILI NON soggette al limite	-	843,55	843,55	1.597,55
TOTALE RISORSE STABILI (non soggette al limite 2016)	13.068,11	13.911,66	13.911,66	14.665,66

RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE

<i>Risorse stabili soggette al limite (risorse stabili da rispettare il limite del 2016)</i>				
Art. 79 c. 1 CCNL 2022, ART.4 del CCNL 2001 c. 2 -art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) integrazione risorse annue RIA OPERAIO IN PENSIONE DAL 01.08.2020		449,93	449,93	449,93
TOTALE RISORSE STABILI soggette al limite		449,93	449,93	449,93
TOTALE RISORSE STABILI		14.361,59	14.361,59	15.115,59

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per l'anno 2023, è stato costituito in applicazione dell'art.79 del CCNL del 16.11.2022

Modulo I - Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Legge Regionale specifica (es. SARDEGNA n. 19 del 1997)	1.694,32
Totale voci variabili sottoposte al limite	1.694,32
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Compensi SGATE	173,30
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Art. 113 D.Lgs. 50/2016	4.000,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021 RECUPERO UNA TANTUM 2021 e 2022	845,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra PO e “fondo” sulla base degli importi relativi all'anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO 2023	77,30
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra PO e “fondo” sulla base degli importi relativi all'anno 2021. RECUPERO UNA TANTUM 2022	77,30

Art. 80 c. 1 CCNL 2022 - Risparmi Fondo Stabile Anno Precedente	0,00
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2022 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	0,00
Art. 8 c.3 D.L. 13/2023 – Incremento per soggetti attuatori e gestori di Fondi PNRR	0,00
Totale voci variabili NON sottoposte al limite	5.172,90
TOTALE RISORSE VARIABILI	6.867,22

Modulo I - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre)	
Decurtazione ATA	0,00
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa (Enti con e Senza Dirigenza)	0,00
Articolo 19, comma 1 CCNL 1.4.1999 DECURTAZIONE primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale).	0,00
Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	0,00
Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016	0,00

TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	0,00
DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	0,00
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016	449,93
TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILE	449,93
TOTALE DECURTAZIONI	449,93

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto. Voce già decurtata dalle risorse storiche art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018;

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»

Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).

Nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata una riduzione del fondo del 2023 pari a € 0,00.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza,), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015. Lo

stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) .

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media pro capite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata una riduzione del fondo pari a 0,00

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2016 era pari a € 14.762,43 (include eventuale rivalutazione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, nel caso l'ente ne abbia facoltà) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni e delle somme non soggette a vincolo è pari ad € 14.762,43.

Pertanto si attesta che il fondo 2023 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono eventuali voci come, avvocatura, SGATE, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.a CCNL 2018, art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. d CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Modulo I - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	15.115,59
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (B)	
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)	15.115,59

TOTALE Risorse variabili (C)	6.867,22
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	449,93
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)	6.417,29
TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)	21.532,88

Tra le voci di integrazione della parte variabile del fondo vi sono i Fondi attribuiti ai sensi della L. R. 19/1997 confluiti nel Fondo Unico a partire dall'anno 2007 per un importo cristallizzato all'anno 2006 pari a € 1.694,32 (ex art. 15 c. 1 lett. k), Al quale è stato decurtato € 449,93.

In merito alle economie dell'anno precedente per le risorse stabili e fisse, le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Ribadendo che l'economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l'utilizzo, si è calcolato la verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell'eventuale ammontare di tali economie.

Per l'anno 2023 non sono state accertate risorse provenienti dalla consuntivazione del fondo anno 2022, essendo ancora in atto la valutazione degli anni 2020-2021-2022;

Modulo I - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di

risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € 2.253,60.

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi "cristallizzati", sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza dei relativi benefici, mentre la differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

Modulo II - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art.33, c.4, alinea a), del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2018 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018;
3. *Indennità specifica personale assunto in profili della categoria a o in profili allocati nella categoria B, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996*

Per l'anno 2023 con la determina di costituzione del Fondo n. 14 del 14/09/2023 il Responsabile Area Finanziaria ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 comma 1 del CCNL 16.11.2022 alcuni compensi gravanti sul fondo (es. indennità di comparto, *progressioni economiche*) poiché già determinate negli anni precedenti.

Vanno, inoltre, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti.

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 2.253,60
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 9.225,17

INDENNITÀ SPECIFICA PERSONALE ASSUNTO IN PROFILI DELLA CATEGORIA A O IN PROFILI ALLOCATI NELLA CATEGORIA B	€
TOTALE	€ 11.478,77

Modulo II - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'accordo di ripartizione del fondo del salario accessorio disponibile alla contrattazione (al netto dell'utilizzo delle risorse stabili – PEO, Ind. Comparto e altro) da stipularsi per l'anno 2023 prevede le seguenti risorse a disposizione:

utilizzi già previsti da precedenti contrattazioni o dal CCNL	2.016	2.022	2.023
LED E PROGRESSIONI ORIZZONTALI	10.075,00	8.893,67	9.225,17
INDENNITA' DI COMPARTO	2.508,72	2.253,60	2.253,60
SOMME NETTE DA DISTRIBUIRE	2.178,71	9.738,91	10.054,11
DI CUI parte fissa disponibile	484,39	3.214,32	3.636,82
DI CUI parte variabile disponibile	1.694,32	6.524,59	6.417,29
TOTALE PARTE DISPONIBILE	2.178,71	9.738,91	10.054,11
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) DI CUI		5.000,00	4.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI SGATE ISTAT, MIGRAZIONE ANPR, ART. 80 c. 2 lett.g) CCNL DEL 2022 e art. 67 C. 3 CCNL 21.05.2018		280,20	173,30
PARTE LIBERA DA RIPARTIRE		4.458,71	5.880,81

In merito alla distribuzione della produttività, la stessa verrà ripartita secondo la Delibera G.C. n.37 del 24.06.2022 di approvazione sistemi di misurazione e valutazione delle performance, responsabili titolari P.O., del personale e del segretario comunale, sino ad approvazione del nuovo metodo;

Modulo II - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

TOT. SEZIONE I	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	€ 11.478,77
TOT. SEZIONE II	Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 10.054,11
TOT. SEZIONE III	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ -
TOTALE UTILIZZO DEL FONDO* - totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione		€ 21.532,88

* Attenzione: deve coincidere al totale del fondo costituito (totale sezione IV Modulo I)

Modulo II - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

- a) Rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.

Come evidenziato dalla tabella, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) sono completamente finanziate dalle risorse stabili, e si rileva che oltre alla copertura di dette indennità si presenta una ulteriore disponibilità residua di risorse utili per finanziare il riconoscimento delle indennità variabili oggetto di contrattazione.

TOTALE RISORSE STABILI CONSOLIDATE (sezione I Modulo I)	TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI – NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (Sezione I Modulo II)	DISPONIBILITA' RESIDUA STABILE
€ 15.115,59	€ 11.478,77	€ 3.636,82

b) Rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

Si evidenzia che le quote della produttività sono distribuite in base al merito espresso dall'esito della valutazione della performance organizzativa e individuale, elaborata in apposita scheda di valutazione nel rispetto del Sistema di Valutazione approvato dall'Ente, e ripartite secondo tale criterio:

c) In merito al rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera, si evidenzia:

Che per l'anno 2019 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance sarà utilizzato qualora si dovessero prevedere nuove progressioni economiche in futuro.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

VERIFICA DEI LIMITI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2023				
DESCRIZIONE	2016	2021	2022	2023
<i>Risorse stabili</i>				
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018	13.068,11	13.068,11	13.068,11	13.068,11
<i>Risorse stabili NON soggette al limite</i>				
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. art. 67 c. 2 lett. a)CCNL 21/05/2018, € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (non rientra nei limiti	0,00	416,00	416,00	416,00
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 c. 2 lett. b) del CCNL. 2018 Incrementi stipendiali differenziali art. (non rientra nei limiti 2016)	0,00	427,55	427,55	427,55
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).				422,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.				331,50
TOTALE RISORSE STABILI NON soggette al limite	-	843,55	843,55	1.597,55
TOTALE RISORSE STABILI (non soggette al limite 2016)	13.068,11	13.911,66	13.911,66	14.665,66
<i>Risorse stabili soggette al limite (risorse stabili da rispettare il limite del 2016)</i>				
Art. 79 c. 1 CCNL 2022, ART.4 del CCNL 2001 c. 2 -art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) integrazione risorse annue RIA OPERAIO IN PENSIONE DAL 01.08.2020		449,93	449,93	449,93
TOTALE RISORSE STABILI soggette al limite		449,93	449,93	449,93
TOTALE RISORSE STABILI		14.361,59	14.361,59	15.115,59
<i>Risorse variabili soggette al limite</i>				
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001 - Art 67 c. 3 lett a CCNL 21/05/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	0,00	0,00	0,00	0,00
ART. 79 C. 2 LETT. A) SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) -	1.694,32	1.694,32	1.694,32	1.694,32
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)				
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)				
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)				
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)				
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)				
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)				
Decurtazione quota RIA da parte variabile		449,93	449,93	449,93
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		449,93	449,93	449,93
Totale Risorse variabili soggette al limite	1.694,32	1.244,39	1.244,39	1.244,39

Risorse variabili NON soggette al limite				
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)				
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)				
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)				
ART. 79 C. 2 LETT. A) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) CCNL 2018 C. 3 LETT.C)		10.000,00	5.000,00	4.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)				
ART. 79 C.2 LETT. A), COMPENSI ISTAT,MIGRAZIONE ANPR ECC. ART. 67 C. 3 QUOTA PER SGATE;			280,20	173,30
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)				
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.				845,00
Art. 79 c.3 CCNL 2022 0,22 DEL MONTE SALARI ANNO CON DECORRENZA DAL 01.01.2022, QUOTA INCREMENTO PROPORZIONALE				77,30
Art. 79 c.3 CCNL 2022 0,22 DEL MONTE SALARI ANNO CON DECORRENZA DAL 01.01.2022, QUOTA INCREMENTO PROPORZIONALE UNA TANTUM ANNO 2022				77,30
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)				
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	0,00	10.000,00	5.280,20	5.172,90
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.694,32	11.244,39	6.524,59	6.417,29
TOTALE	14.762,43	25.605,98	20.886,18	21.532,88
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	14.762,43	14.762,43	14.762,43	14.762,43
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE + RISULTATO FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	36.302,50	41.802,50	41.802,50	41.802,50
ART. 79 C. 3 CCNL. 2022 quota incremento fondo posizioni organizzative quota una tantum 2022 senza oneri				219,11
ART. 79 C. 3 CCNL. 2022 quota incremento fondo posizioni organizzative anno 2023 senza oneri				219,11
TOTALE FONDO P.A. ANNO 2023				42.240,72
URRE PER QUADRATURA "FONDO" P. O. FINANZIATO CON RIDUZIONE CAPACITA' ASS.LE E non soggetto a vincolo G.C. N. 24 DEL 09.04.2019		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
A DEDURRE ART. 79 C. 3 CCNL. 2022 quota incremento fondo posizioni organizzative anno 2023 E 2022				-438,22
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	51.064,93	51.064,93	51.064,93	51.064,93
Utilizzi già previsti da precedenti contrattazioni o dal CCNL	2.016	2.021	2.022	2.023
LED E PROGRESSIONI ORIZZONTALI	10.075,00	8.893,67	8.893,67	9.225,17
INDENNITA' DI COMPARTO	2.508,72	2.451,50	2.253,60	2.253,60
SOMME NETTE DA DISTRIBUIRE	2.178,71	14.260,81	9.738,91	10.054,11
<i>parte fissa disponibile</i>	484,39	3.016,42	3.214,32	3.636,82
<i>parte variabile disponibile</i>	1.694,32	11.244,39	6.524,59	6.417,29
TOTALE PARTE DISPONIBILE	2.178,71	14.260,81	9.738,91	10.054,11
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)		10.000,00	5.000,00	4.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, MIGRAZIONE ANPR, ART. 67 C. 3 CCNL 21.05.2018		-	280,20	173,30
DA RIPARTIRE PARTE LIBERA		4.260,81	4.458,71	5.880,81

CALCOLO Art. 79 c.3 CCNL 2022 0,22 DEL MONTE SALARI ANNO CON DECORRENZA DAL 01.01.2022, QUOTA INCREMENTO PROPORZIONALE			UNA TANTUM	
Calcolo incremento proporzionale annuale del fondo salario accessorio e delle posizioni organizzative			2022	2023
monte salari 2018			178.250,00 €	178.250,00 €
0,22% monte salari 2018		lordo	392,15 €	392,15 €
fondo posizioni organizzative anno 2021			41.802,50 €	41.802,50 €
fondo salario accessorio anno 2021			14.762,43 €	14.762,43 €
quota incremento fondo salario accessorio			102,34 €	102,34 €
quota incremento fondo posizioni organizzative			289,81 €	289,81 €

*In base a quanto chiarito da diverse pronunce della Corte dei Conti, i compensi ISTAT (Parere n. 550/2011/PAR della Sezione Regionale della Lombardia), gli incentivi collegati all'art. 92 D.Lgs 163/2006 relativi alla progettazione esterna (ora art. 113 D.lgs. 50/2016°), quelli derivanti da attività di avvocatura (Delibera n. 51/CONTR/2011 delle Sezioni Riunite), nonché le economie dell'anno precedente parte stabile, sono esclusi dall'obbligo del rispetto del limite del Fondo anno 2010 ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010, e successive modificazioni ed integrazioni da parte di altre norme di legge.

Si evidenzia, inoltre, che le risorse esterne al Fondo (Incentivo per Progettazione, Art. 92 D. Lgs 163/2006 e compensi ISTAT e altro), non saranno conteggiate per la determinazione delle eventuali disponibilità residue del fondo, poiché tali risorse non costituiscono economie da rinviare al Fondo dell'anno successivo, bensì economia di bilancio (vedi Sezione II modulo IV).

N.B. i compensi SGATE sono trattati come quelli sopra descritti.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Modulo IV - Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

- a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025;
- b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)
- c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2023/2025 come segue:
 - le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) sono imputate ai capitoli di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente – Bilancio 2023;
 - la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sono imputate sui capitoli 2164 (codice di bilancio 1.10-1.1.1.1) del bilancio 2023/2025 – annualità 2023, se esigibili anno successivo al 2023, costituzione del F.P.V. , o a seconda delle vigenti disposizioni di legge.
 - le voci relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 sono iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono.

Modulo IV - Sezione II - Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo risulta rispettato

L'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, enuncia che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*

La Corte dei conti Sezioni Autonomie con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/SEZAUT/2018/QMIG “gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”:

Il fondo costituito per l'anno 2023 rispetta il limite di cui al suddetto articolo;

Modulo IV - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2023, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2023. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Il totale del fondo come verrà impegnato al cap. 2164 bilancio 2023, dopo la firma del contratto decentrato definitivo;

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che non risultano somma stanziata, come dall'anno 2000.

VILLA VERDE LI, 24.10.2023: IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO

VILLA VERDE LI, 21.11.2023 CONTRATTO DEFINITIVO

La Responsabile del Servizio

RAG. Maria Grazia Loi